

SPAZIO AZIENDE – marzo 2018

<p>Retribuzioni convenzionali 2018</p> <p>DM 20.12.2017</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 18.1.2018, n. 14 il Decreto che stabilisce le retribuzioni convenzionali utilizzabili dal periodo di paga in corso all'1.1.2018 fino a quello in corso al 31.12.2018 per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani all'estero nonché delle imposte sul reddito da lavoro dipendente ex art. 51, comma 8-bis, TUIR.</p>
<p>Nuovo mod. dichiarazione successione</p> <p>Provvedimento Agenzia Entrate 28.12.2017</p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo modello utilizzabile per la dichiarazione di successione / domanda di volture catastali in via telematica, in sostituzione del precedente modello approvato con il Provvedimento 15.6.2017.</p> <p>La nuova versione <i>“recepisce le nuove disposizioni in materia di agevolazione per l'acquisto della prima casa e di immobili inagibili a causa di eventi sismici”</i> ex DL n. 91/2017. Fino al 31.12.2018 è comunque consentito l'utilizzo del “vecchio” modello cartaceo.</p>
<p>Tariffe ACI 2018</p> <p>Comunicato Agenzia Entrate 29.12.2017</p>	<p>È stato pubblicato sul S.O. n. 63 alla G.U. 29.12.2017, n. 302 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2018 per la determinazione del fringe benefit derivante dall'uso promiscuo dell'auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati, nonché per individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.</p>
<p>Borse / sacchetti in plastica</p> <p>Circolare Ministero Ambiente 4.1.2018</p>	<p>In merito all'obbligo dei commercianti di addebitare, dall'1.1.2018, le borse / sacchetti ai clienti, il Ministero dell'Ambiente è orientato a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso del cliente, a condizione che siano destinati a venire a contatto con gli alimenti, risultino non utilizzati in precedenza e rispondano a criteri igienici definiti dall'esercizio commerciale con apposita segnaletica. Va evidenziato che l'addebito al cliente della borsa / sacchetto va:</p> <ul style="list-style-type: none"> – indicato nello scontrino; – assoggettato ad IVA tramite lo scorporo / “ventilazione”.
<p>Camion vela e imposta di pubblicità</p> <p>Sentenza CTP Milano 23.11.2017, n. 6523/23/17</p>	<p>La campagna pubblicitaria posta in essere tramite un veicolo “a vela” è soggetta all'imposta di pubblicità, da corrispondere al Comune del luogo in cui è situata la sede del proprietario del veicolo stesso.</p>
<p>Interessi di mora automatici primo semestre 2018</p> <p>Comunicato MEF 22.1.2018</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.1.2018, n. 17 il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8,00% (0% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; – 12,00% (0% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili. Si rammenta che per tali prodotti la maggiorazione rispetto al tasso ordinario è passata da 2 a 4 punti percentuali a decorrere dal 4.7.2015 ad opera del DL n. 51/2015 che ha modificato il comma 3 dell'art. 62, DL n. 1/2012.

Agevolazioni “prima casa” <i>Sentenza Corte Cassazione 23.1.2018, n. 1588</i>	Ai fini dell’agevolazione “prima casa” non costituisce causa di forza maggiore il ritardo dell’impresa di costruzioni nel terminare i lavori sull’immobile del contribuente, con conseguente impossibilità di ottenere il certificato di agibilità e di trasferire la residenza entro i 18 mesi richiesti dalla norma.
Cessione terreno edificabile <i>Sentenza Corte Cassazione 30.1.2018, n. 2246</i>	È illegittima la rettifica del valore di cessione di un’area edificabile, ai fini dell’imposta di registro / imposte ipocatastali basata su una stima dell’UTE priva dell’indicazione dettagliata degli estremi degli atti utilizzati per il raffronto con altri immobili.
Omesso versamento IVA per crisi di liquidità <i>Sentenza Corte Cassazione 7.2.2018, n. 5781</i>	Per il reato di omesso versamento IVA ex art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 non è esclusa la colpevolezza ancorché la violazione sia determinata dalla crisi di liquidità dell’impresa alla scadenza del termine di pagamento, salva la prova che sono state “ <i>adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo</i> ”.
Amministratore di condominio e utilizzo voucher <i>Nota Ministero Lavoro 12.2.2018, n. 2468</i>	Non può essere retribuita utilizzando i voucher l’attività dall’amministratore di condominio, posto che lo stesso svolge l’incarico in via continuativa ed eterogenea al fine di garantire gli interessi collettivi dei condomini.
Agevolazioni ZFU Lombardia elenco imprese <i>Comunicato MISE 15.2.2018</i>	È stato pubblicato sulla G.U. 15.2.2018, n. 38 il Comunicato che rende noto l’elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni, prorogate al 31.12.2017 ad opera del DL n. 50/2017, in favore delle microimprese localizzate nella ZFU Lombardia relativa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29.5.2012.

COMMENTI

I BONUS 2018 PER GLI IMMOBILI

La Finanziaria 2018 ha “aggiornato” le detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica, di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici nonché il c.d. “bonus mobili”.

È stato altresì introdotto il nuovo “bonus verde”, pari al 36% delle spese nel limite massimo di € 5.000, sostenute per interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

BONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

- È confermata la detrazione prevista per la “generalità” degli **interventi di riqualificazione energetica** nella misura del **65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché fino al 31.12.2017);
- tra gli interventi agevolabili nella misura **del 65%** è ricompreso anche l’acquisto e la posa in opera di:
 - **micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti**, a condizione che dall’intervento si consegua un **risparmio di energia primaria (PES)**, come definito dal DM 4.8.2011, **pari almeno al 20%**.

La detrazione spetta per le spese sostenute **dall’1.1 al 31.12.2018**, con una **detrazione di ammontare massimo pari a € 100.000** (il limite di spesa agevolabile è quindi a € 153.846);

- **generatori d'aria calda a condensazione;**
- la **detrazione nella misura del 50%** (anziché 65%) è riconosciuta per le **spese sostenute dall'1.1.2018** per gli interventi di:
 - acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi;**
 - acquisto e posa in opera di **schermature solari;**
 - acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti **dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, con importo massimo della detrazione pari a € 30.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a € 60.000);
 - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** ex Regolamento UE n. 811/2013. Con riferimento a tale ultima tipologia di interventi preme evidenziare che:
 - la detrazione **non è fruibile** se l'efficienza risulta **inferiore** alla citata classe A di prodotto;
 - se l'intervento prevede **anche l'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti** di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, la **detrazione è riconosciuta nella misura del 65%;**
 - se l'intervento prevede la **sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di apparecchi ibridi**, costituiti da **pompa di calore integrata con caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, la **detrazione è riconosciuta nella misura del 65%.**



La Finanziaria 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica **su parti comuni condominiali** in quanto la stessa è **già riconosciuta** per le spese sostenute **fino al 2021**.

In sintesi gli interventi agevolabili per il 2018 e la detrazione fruibile sono così individuati.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA			
Tipologia intervento (art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006)	Detrazione massima	Dal 6.6.2013 al 31.12.2017	Dall'1.1.2018
		Spesa massima detrazione 65%	Spesa massima detrazione 65% - 50%
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti con valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008. A tal fine va fatto riferimento alla riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell' intero fabbricato .	€ 100.000	€ 153.846,15	€ 153.846,15 (detrazione 65%)
Interventi su edifici / parti di edifici / unità immobiliari esistenti , riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).	€ 60.000	€ 92.307,69	€ 92.307,69 (detrazione 65%)

Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi , delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno o vani non riscaldati, con i requisiti di trasmittanza termica .			€ 120.000 (detrazione 50%)
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Sono esclusi i pannelli per la produzione di energia (fotovoltaici).	€ 60.000	€ 92.307,69	€ 92.307,69 (detrazione 65%)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: – impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;			---
– impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (dal 2008);	€ 30.000	€ 46.153,85	€ 46.153,85 (detrazione 65%)
– impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013;	€ 30.000	---	€ 60.000 (detrazione 50%)
– impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013;	---	---	Detrazione NON spettante
– impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE 18.2.2013, n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.	€ 30.000	---	€ 46.153,85 (detrazione 65%)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione , assemblati in fabbrica per funzionare in abbinamento tra loro.	€ 30.000	---	€ 46.153,85 (detrazione 65%)
Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione .	€ 30.000	---	€ 46.153,85 (detrazione 65%)
Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, rispettando i valori fissati dalle apposite Tabelle.	€ 30.000	€ 46.153,85	€ 46.153,85 (detrazione 65%)

Tipologia intervento (art. 1, commi 47, Legge n. 190/2014)	Detrazione massima	Dall'1.1.2015 al 31.12.2017	Dall'1.1.2018
		Spesa massima detrazione 65%	Spesa massima detrazione 50%
Acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006.	€ 60.000	€ 92.307,69	€ 120.000
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili .	€ 30.000	€ 46.153,85	€ 60.000

Tipologia intervento (art. 1, commi 3, lett. a, n. 3. Legge n. 205/2017)	Detrazione massima	Fino al 31.12.2017	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018
			Spesa massima detrazione 65%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti , a condizione che dall'intervento consegua un risparmio di energia primaria (PES) , come definito dall'Allegato III al DM 4.8.2011, pari almeno al 20% .	€ 100.000	---	€ 153.846,15

Tipologia intervento (art. 1, comma 88, Legge n. 208/2015)	Detrazione	Spesa massima
	Dall'1.1.2016 al 31.12.2018	
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.	65%	Non è previsto un limite massimo

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Tipologia intervento	Detrazione spettante		Spesa massima
	Fino al 31.12.2016	Dall'1.1.2017 al 31.12.2021	
Generalità degli interventi agevolabili	65%		Specifico limite previsto per tipologia di intervento
Interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	--- (*)	70%	€ 40.000 X numero unità del condominio
Interventi volti a migliorare la prestazione energetica , invernale ed estiva, dai quali si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015	--- (*)	75%	

(*) Fino al 31.12.2016, per le spese relative a tali particolari interventi è possibile fruire della detrazione del 65% facendo rientrare i lavori in uno degli "ordinari" interventi agevolabili.

Cessione del credito

In **luogo della detrazione** è possibile optare per la **cessione del corrispondente credito** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili di riqualificazione energetica riguardanti **parti comuni condominiali**.

CESSIONE del CREDITO DETRAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
Tipologia intervento	Cessione credito
Dall'1.1.2016 – solo su parti comuni condominiali	
“Generalità” degli interventi agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> • solo da parte dei c.d. “soggetti incapienti” • ai fornitori che hanno eseguito gli interventi
Dall'1.1.2017 – solo su parti comuni condominiali	
Interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda	<ul style="list-style-type: none"> • da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti) • ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione
Interventi volti a migliorare la prestazione energetica, invernale / estiva, da quali consegue la qualità media di cui al DM 26.6.2015	
Dall'1.1.2018 sia su singole unità immobiliari che su parti comuni condominiali	
“Generalità” degli interventi agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> • da parte di tutti i soggetti cui spetta la detrazione (capienti / incapienti) • ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione

BONUS PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS

È prorogata, per le **spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché 31.12.2017), la detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**.

- nella misura del **50%**;
- su un importo **massimo di € 96.000**.

Misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici

È altresì confermata la detrazione spettante per le spese relative all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

In particolare si rammenta che:

- per le spese sostenute **dall'1.1.2017 al 31.12.2021**;
- riferite a **costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive** ubicate nella zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle **zone 1, 2, 3** di cui all'OPCM n. 3274/2003;
- con **procedure autorizzatorie iniziate dall'1.1.2017**;

la detrazione è riconosciuta nella misura del **50%**, da ripartire in **5 rate annuali**, su una **spesa massima di € 96.000**, nella quale possono essere incluse anche le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica.

Se dagli interventi in esame deriva una **riduzione del rischio sismico** con passaggio:

- **ad 1 classe di rischio inferiore**, la detrazione è riconosciuta nella misura del **70%**;
- **a 2 classi di rischio inferiori**, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'**80%**.

Qualora tali interventi siano **realizzati su parti comuni condominiali** la detrazione è ulteriormente aumentata al **75%** (1 classe di rischio inferiore) e all'**85%** (2 classi di rischio inferiori), su una spesa massima pari a **€ 96.000** per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio.

ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE / MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI EDIFICI (1)			
Tipologia intervento	Detrazione spettante		Spesa massima
	Fino al 31.12.2016	Dall'1.1.2017 al 31.12.2021	
“Generalità” degli interventi ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR	<ul style="list-style-type: none"> • Zona 1 e 2 • Procedure autorizzatorie dal 4.8.2013 • Abitazioni principali e attività produttive 	<ul style="list-style-type: none"> • Zona 1, 2 e 3 • Procedure autorizzatorie dall'1.1.2017 • Abitazioni e attività produttive 	€ 96.000
	10 rate annuali	5 rate annuali	
	65%	50%	
Se da detti interventi deriva il passaggio a 1 classe di rischio sismico inferiore	--- (2)	<ul style="list-style-type: none"> • 70% • 75% se su parti comuni condominiali (3) 	
Se da detti interventi deriva il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiore	--- (2)	<ul style="list-style-type: none"> • 80% • 85% se su parti comuni condominiali (3) 	

(1) Dall'1.1.2017 sono comprese anche le spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

(2) Fino al 31.12.2016 per tali spese è possibile fruire della detrazione del 65% ex art. 16-bis), TUIR.

(3) La detrazione del 75% - 85% è riconosciuta su una **spesa massima di € 96.000 moltiplicato per il numero di unità del condominio.**


Con riferimento a tali **interventi su parti comuni condominiali con riduzione della classe di rischio sismico, dall'1.1.2017**, in luogo della detrazione, i possibili beneficiari (**capienti / incapienti**) possono optare per la **cessione del credito** ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con possibilità di cedere successivamente tale credito.

Preme altresì rammentare che, per gli interventi di **riduzione del rischio sismico con passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiori**:

- nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1**;
- mediante **demolizione e ricostruzione di interi edifici**, anche con variazione volumetrica rispetto al preesistente, **da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione** che provvedono alla successiva **cessione dell'immobile, entro 18 mesi dal termine dei lavori**;

all'acquirente dell'unità immobiliare spetta la **detrazione del 75%** prevista per la riduzione del rischio sismico con passaggio **a 1 classe di rischio inferiore** ovvero **dell'85%** in caso di riduzione **a 2 classi di rischio inferiori**, su una spesa agevolabile di ammontare massimo pari a **€ 96.000** per singola unità immobiliare.

Anche in tal caso i soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per **la cessione del corrispondente credito** alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.




BONUS PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO

È disposto che per le spese relative agli **interventi sulle parti comuni condominiali**, nelle **zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati **congiuntamente** alla:

- **riduzione del rischio sismico**, con passaggio ad 1 o 2 classi di rischio inferiori;
- **riqualificazione energetica**;

in alternativa alle detrazioni previste dal comma 1-quinquies dell'art. 16 e dal comma 2-quater dell'art. 14, DL n. 63/2013 **è possibile fruire della nuova detrazione dell'80% - 85%**, a seconda che la riduzione del rischio sismico sia pari ad 1 o 2 classi, su una **spesa massima di € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità** di ciascun edificio, da ripartire in **10 quote annuali**.



BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È prorogata fino al **31.12.2018** la **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.



Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in **10 quote** annuali, considerando un **ammontare massimo di spesa pari a € 10.000**, ed è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

NUOVO "BONUS VERDE"

È stata introdotta, **per il 2018**, la **nuova detrazione IRPEF**, c.d. "bonus verde", pari al **36% delle spese sostenute** per la "**sistemazione a verde**", **impianti di irrigazione, pozzi / coperture a verde / giardini pensili**, nel limite **massimo di spesa di € 5.000**. In particolare è disposto che:

*"per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare **ad uso abitativo**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei **contribuenti che possiedono o detengono**, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:*

- a) «**sistemazione a verde**» di aree scoperte private **di edifici esistenti**, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione e realizzazione pozzi**;
- b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**».



Preme evidenziare che la disposizione **riguarda esclusivamente il 2018** e quindi **soltanto le spese sostenute in tale anno** (non si tratta di una detrazione "a regime").

Ambito di applicazione

L'agevolazione in esame:

- è fruibile dal **proprietario / detentore dell'immobile** sul quale sono effettuati i nuovi interventi agevolati, **che sostiene effettivamente la spesa**.

Possono quindi beneficiare della nuova detrazione i contribuenti che risultano essere:

- **proprietari / nudi proprietari**;
- **titolari di diritti reali di godimento** (usufruttuario, titolare del diritto di abitazione / uso);
- **detentori** (inquilino / comodatario);
- è riconosciuta per gli interventi agevolabili effettuati su aree scoperte private di un **edificio esistente**. Ciò porta a ritenere **non agevolabili** le spese sostenute **per la "sistemazione a verde" in fase di costruzione** di un nuovo immobile.

Al fine di individuare l'ambito applicativo dell'agevolazione va altresì considerato che:

- la detrazione "**spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**";
- se gli interventi sono realizzati su **unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente** all'esercizio dell'arte / professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la **detrazione spettante è ridotta al 50%**.

Tipologia interventi agevolabili

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute per:

- **“sistemazione a verde”** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

Nel consueto incontro di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione riguarda **interventi straordinari di “sistemazione a verde”**, con particolare riferimento alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono quindi da considerare agevolabili le opere che si inseriscono in un **intervento relativo all’intero giardino / area, consistente nella “sistemazione a verde” ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente**. Se sostenuta nell’ambito di tali interventi straordinari, anche la spesa per la collocazione di piante in vasi può risultare agevolabile.

Ammontare e fruizione della detrazione

La nuova detrazione IRPEF spettante è pari al **36%** della spesa sostenuta, nel limite **massimo di spesa pari a € 5.000**. A tal fine va considerato che:

- per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne condominiali**, la spesa massima agevolabile è pari a **€ 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**;
- possono essere ricomprese **anche le spese di progettazione e manutenzione** connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
- il **pagamento deve essere effettuato**:
 - **dall’1.1 al 31.12.2018**;
 - **tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni.

Dalla formulazione della norma non risulta necessario effettuare il pagamento con bonifico. Il richiamo generico a strumenti di pagamento tracciabili porta infatti a ritenere possibile il **pagamento anche con assegni o carte di credito / debito / bancomat**.

La detrazione così determinata va **ripartita in 10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento (dal 2018 al 2027).

La **detrazione massima fruibile in ciascun anno** ammonta quindi a **€ 180** ($5.000 \times 36\% : 10$).

Va infine considerato che:

- la detrazione è **cumulabile con le agevolazioni** già previste per gli **immobili oggetto di vincolo** ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. “immobili di interesse storico – artistico”), **ridotte nella misura del 50%**;
- in caso di **cessione** dell’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi agevolati, la detrazione non utilizzata **passa all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti**;
- in caso di **decesso** dell’avente diritto, la detrazione non utilizzata **si trasmette all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene**.

COMMENTI

I NUOVI “BONUS” PER LE IMPRESE

La Finanziaria 2018 ha introdotto una serie di interessanti agevolazioni a favore delle imprese, tra i quali il bonus formazione 4.0, il bonus creatività, il bonus per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata e il bonus “librerie”. Le modalità attuative di tali agevolazioni saranno individuare con appositi Decreti.

BONUS FORMAZIONE 4.0

Alle imprese che effettuano attività di formazione, spetta un **credito d'imposta pari al 40%** delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti:

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi:

- alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente;
- ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali e:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori ai limiti di € 250.000 / € 700.000 per anno;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio). Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.



Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio “revisionato” sono esenti dai predetti obblighi.

BONUS “CREATIVITÀ”

È riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti** per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi, a favore delle imprese **“culturali e creative”** ossia le imprese / soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l'ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di **prodotti culturali**. Questi ultimi devono intendersi come **beni / servizi / opere dell'ingegno** inerenti alla letteratura / musica / arti

figurative / arti applicate / spettacolo dal vivo / cinematografia / audiovisivo / archivi / biblioteche / musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA

A favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020.**

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori al limite di € 250.000;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

BONUS "LIBRERIE"

A favore degli esercenti attività commerciali nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati con codice:

- "47.61" (commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati);
- "47.79.1" (commercio al dettaglio di libri di seconda mano)

è riconosciuto un **credito d'imposta** parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MIBACT, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d'imposta in esame:

- è stabilito nella **misura massima di € 20.000** per gli esercenti librerie non ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite / **€ 10.000 per gli altri esercenti**;
- è concesso nel rispetto dei limiti / condizioni ex Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti de minimis);
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

SCADENZARIO

Mese di MARZO

Mercoledì 7 marzo

CERTIFICAZIONE UNICA 2018	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2018 relativa ai: <ul style="list-style-type: none"> • redditi di lavoro dipendente e assimilati; • redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Nella Comunicazione va specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2018 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2018 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4).
----------------------------------	---

Giovedì 15 marzo

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

Venerdì 16 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; • versamento saldo IVA 2017, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2018 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2018, con un ulteriore 0,40%).
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2018 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro il 28.2.2018 o non disinstallati entro il 31.12.2017.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della

	data di stipula del contratto.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.</p>
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	<p>Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.

Lunedì 26 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).</p> <p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi (con esclusiva valenza statistica) degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili, considerando le nuove soglie).</p>
--	--

Sabato 31 marzo

CERTIFICAZIONE UTILI	<p>Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2017, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.</p> <p>La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2017 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.</p>
CERTIFICAZIONE UNICA 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2017; • consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2017.

Martedì 3 aprile

INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
ENASARCO VERSAMENTO FIRR	<p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p>
ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS	<p>Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2017, rispetto a quanto già comunicato.</p> <p>Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p>

	Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.
--	--

Venerdì 6 aprile

SPESOMETRO 2017	Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017.
COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2017	Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al secondo semestre 2017 ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017.